



## **Magnum Bullarium Romanum, Seu Ejusdem Continuatio**

Quæ Supplementi loco sit, tum huicce, tum aliis quæ præcesserunt  
Editionibus, Romanæ, & Lugdunensi ...

A Clemente XI. Ad Benedictum XIII.

**Luxemburgi, MDCCXLI.**

27. Cognoscendo la Santità &c. Edictum quo caveatur, ne lectiones  
utriusque Juris, & Medicæ facultatis tradantur in privatis domibus extra  
Archigymnasium Sapientiæ, cum aliis ordinnationibus.

---

[urn:nbn:de:hbz:466:1-74859](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:466:1-74859)



tendino, acciò non si cavi in luogo proibito, pregiudiziale à pubblici edifici, vie, e cimiterii, come di sopra si è espresso, comandiamo, ed ordiniamo à qualsivoglia Persona di qualsivoglia stato, grado, e condizione, che dopo la pubblicazione del presente Editto debba dar nota di dette licenze nell'ufficio dell'infrafcritto nostro Notaro frà il termine di dieci giorni sotto pena della rivoazione di esse licenze.

Che nessuna Persona, che facci cavare in publico, ò privati luoghi con nostra licenza come sopra, siate Scarpellino, Cavatore, ò Padrone de luoghi possa vender travertini, marmi, alabastro, statue, ed altre cose sopra espresse, che ne pervenga la parte alla Reverenda Camera, se prima non faranno vedute dal detto nostro Commissario, misurate da Periti da deputarsi da Noi, e datone la parte, che perviene à detta Camera à nostra disposizione, ne meno vender piombo, metallo, oro, ed argento, ò nessun'altra cosa, che ne pervenga la parte alla detta Camera, sotto pena della perdita delle robbe, di scudi dieci d'aplicarsi, come sopra, ed altre pene etiam corporali à nostro arbitrio.

Proibiamo anco à tutti Scultori, Scarpellini, Rivenditori, Cavarori, e Padroni di cave il poter vendere comprare per l'avvenire alcuna sorte di statue, marmi lavorati, e non lavorati, figure, bassi rilievi, colonne, piedestalli, iscrizioni, medaglie, camei, intagli, ò altre cose antiche, se prima non haveranno dato la nota nelli medesimi Atti dell'infrafcritto nostro Notaro della quantità, e qualità della robba, che voglia vendere, e comprare, à finche si possa sapere l'esito, e l'esistenza in Roma di dette robbe sopra nominate sotto le pene come sopra.

Di più ordiniamo, e comandiamo à qualsivoglia Cavatore, Vignarolo, Operario, Muratore, Scultore, Scarpellino, e qualsivoglia altro Padrone si sia di Statue, cave, siti, luoghi, ò botteghe, dove siano dette cose antiche di sopra espresse, tanto in Roma, quanto fuori, che andando il nostro Commissario à vedere e pigliare nota in detti luoghi, dove siano statue, figure, torii, bassi rilievi, vasi, medaglie, camei, intagli, ed altre cose d'oro, d'argento, di metallo, marmo, ò altra materia di gioie lavorate, e non lavorate, debbano lasciarlo entrare, vedere, pigliarne, e darne nota di tutte le cose antiche, che loro haveranno, e prestargli ogni ajuto, e favore, e quelle cose ritenere senza vendere, ò trasportare altrove per cinque giorni prossimi ed obediare ad esso per simil causa, à finche ne possi dare la debita denuncia à Noi, ò al nostro Auditore, negl'atti del nostro Notaro, avvertendo ogn'uno à non contravenire sotto le sudette pene.

Che ogni Scultore, Operario, Scarpellino, Cavatore, Padrone di cave, Ferravecchi, Rivenditori, e Medagliari debbano tenere alle loro botteghe, cave, e luoghi dove faranno statue, ò alcuna delle sudette cose à vendere, affisso il presente Editto, sotto pena di tre scudi per ciascuno ogni volta, che non gli sarà trovato in luogo publico, acciò possa esser da ogn'uno visto, d'aplicarsi come sopra.

Finalmente diamo e concediamo ogni facoltà al detto nostro Commissario, Straordinarij, e qualsivoglia altra Persona, Esecutore, e Ministro di giustizia, di poter cercare, havendone notizia, e far cercare in ogni luogo, dove fossero statue, cose antiche di qualsivoglia materia, casse, barche vascelli, valigie, involti, ed il simile possono anco fare Custodi, Guardiani, Barcaroli, Doganieri, con darne notizia à Noi, ovvero al nostro Auditore, nell'atti del detto nostro No-

taro quando fossero per estrarli fuori di Roma senza nostra licenza, e si darà fede all'Accusatore con un sol testimonio, ed al nostro Commissario col suo giuramento. Comandiamo à tutti Barigelli, Esecutori, ed altri Ministri di Giustizia, etiam Curfori, che in simili casi debbano darli, e prestarli ogni ajuto, e favore sotto pena della perdita dell'offizi; ed altre à nostro arbitrio.

Notificando à tutti, che alle sudette pene sarà tenuto il Padrone per il Ministro, ed il Mastro per il Garzone, alle quali si procederà irremissibilmente con ogni rigore di giustizia, riservando à Noi l'arbitrio in ogni caso, di poter sminuire, ò accrescere le sudette pene secondo li casi, che occorreranno.

Vogliamo che il presente Editto affisso, e pubblicato ne i luoghi soliti di Roma dopo tre giorni astringa ogn'uno come se li fosse personalmente intimato, e notificato In fede &c. Dato in Roma nella Camera Apostolica questo dì 18. Luglio 1701.

G. B. Spinola Card. S. Cesareo

P. Marefoschi Uditore.

Silvio de Cavalieri Comm. Gen.

Domenico Liberati. Segr. e Canc. della R. C. A.

*Die, Mense, & anno, quibus supra supradicta prohibitio affixa, & publicata fuit ad valvas Curiae, & in Aede Campi Florae, ac in aliis locis solitis, & consuetis Urbis per me Thomam de Unionibus Apostolicum Curforem.*

Joseph Maggius Mag. Curf.

#### EDICTUM

Quo cavetur, ne lectiones utriusque Juris, & Medicæ facultatis tradantur in privatis domibus extra Archigymnasium Sapientiae, cum aliis ordinationibus.

*Gio: Battista Spinola Diacono Cardinale di S. Cesareo, della S. Romana Chiesa Camerlengo.*

Conoscendo la Santità di Nostro Signore di quanto splendore sia riuscita alla sua Università, ò Sapienza di Roma, e vantaggio publico, e privato alla Scolaresca, e Studenti la Proibizione delle lezioni d'Instituzioni Civile, Canonica, Criminale, e di qualunque altra materia Civile, e Canonica, quali prima si permettevano alli Lettori approvati per idonei, & anche à gl'istessi Lettori publici della Sapienza nelle loro Case private, & in altri luoghi fuori delle Scuole della Sapienza; E l'introduzione di Scuole straordinarie nella medema con l'obbligo alli Lettori publici d'insegnare gratis, & in ciascun giorno, oltre quelli stabiliti per le pubbliche lezioni nel solito Calendario come con nostro Editto in data delli 20. Febbraro dell'Anno 1700. furono proibite, e rispettivamente introdotte in virtù di particolare Chirografo della san. mem. d'Innocenzo XII. segnato li 10. Febbraro dell'istesso Anno. E desiderando la Santità sua di conservare, e sempre più accrescere il splendore della Sapienza, & il vantaggio publico, e privato della Scolaresca, e Studenti nelle sopra dette, & altre diverse materie, quali s'in-



segnano da tutti li Lettori publici della Sapienza, ci hà con l'Oracolo della sua viva voce ordinato, non solo che confermiamo, rinnoviamo, e facciamo inviolabilmente osservare il sopradetto Editto; mà ancora, che una simile proibitione, e rispettivamente introduzione facciamo, & ordiniamo nella Professione, e materie di Medicina Teorica, e Pratica ordinarie, estraordinarie.

Perciò con il presente nostro Editto confermiamo, e rinnoviamo il sopradetto Editto pubblicato li 20. Febraro 1700., e vogliamo, che la sola nuova assisione di quello alle Porte della Sapienza obblighi, & astringa ciascheduno all'osservanza in tutte, e singole sue parti, anche rispetto alla determinazione, & esecuzione delle pene, come se fosse infero di parola in parola nel presente Editto, e se personalmente fosse stato intimato.

E di fatto espressamente proibiamo, e comandiamo à tutti, e singoli Dottori, Lettori, e Maestri di Medicina, e Persone di qualsivoglia stato, grado, e condizione, benchè fossero Lettori publici nella Sapienza, ò che havessero special licenza, ò permissione dalli Rettori pro tempore della Sapienza, e fossero di qualsivoglia stato, grado, e condizione, che per essere compresi nel presenta Editto si ricercasse di loro special menzione, che non possano, presumano, ò ardiscono in alcun modo in avvenire insegnare col dettare, ò spiegare, ò ripetere istituzioni, e qualunque altra materia di Medicina Teorica, ò Pratica ordinaria, ò straordinaria, e tenere conferenze, ò Academie, ò Dispute, ò Conclusioni concernenti le sopradette istituzioni, e materie nella propria Casa privata, ò d'altri fuori delle Scuole della Sapienza; & alli Scolari, e Studenti di qualsivoglia stato, grado, e condizione di andare, frequentare, ò intervenire in simili Scuole private, ò Academie, ò conferenze, tanto pubbliche, che private, quali tal uno ardisse, ò presumesse continuare, ò aprire, & introdurre in avvenire fuori della Sapienza, anche à titolo e col pretesto di condurre in pratica qualisfia Studente, Dottore, ò non Dottore, rivocondo à tale effetto tutte, e singole patenti, ò licenze date in scritto, ò in voce dalli Rettori pro tempore della Sapienza. Eccettuando però quell' Ospedali, nelli quali per lodevole consuetudine si leggessero, ò spiegassero materie concernenti la Chirurgia, e simili, dichiarando che à queste tali lezioni, spiegazioni, e conferenze non possano introdursi, ò ammetterli Persone di alcuna sorte grado e condizione, che non siano Assistenti, Serventi, e Conviventi in detti Ospedali, mentre resta sufficientemente provisto al publico servizio, e comune beneficio della Scolaresca, e Studenti con le lezioni private, & esercizi, che li Lettori publici di detta facultà, da deputarsi con la nostra approvazione d'anno in anno dal Collegio degl' Avocati Consistoriali, ò Rettore pro tempore della Sapienza da esso Deputato, faranno nelle Scuole della Sapienza in ciaschedun giorno, oltre quelli stabiliti per le pubbliche lezioni nel solito Calendario senza farsi pagare da Scolari, che le frequentaranno, alcune somme di denaro, ò di altre robbe sotto pretesto, ò di pagamento, ò di mancia, ò di altra contribuzione, cominciando ogn'anno dall'apertura delli Studii solita farsi nel principio di Novembre fino à tutto Agosto, con questa differenza, che le lezioni, quali nelli mesi antecedenti à Luglio si faranno per un hora continua la mattina nella Medicina Teorica, ò siano istituzioni di Medicina, & il giorno nella Medicina pratica: nelli mesi di Luglio, & Agosto si faranno solamente la mattina, & alternativamente; & acciò che il servizio del publico non patisca in caso d'infermità, ò altro legittimo impedimento

d'alcuno delli Lettori da deputarsi, come sopra, ò nel caso, che questi per trascuratezza non adempissero il loro officio di diligenti Maestri, diamo facultà all'istesso Rettore pro tempore di potere immediatamente deputare, ò surrogare altro delli Lettori publici, e di procedere alle pene espresse nel sopradetto nostro Editto pubblicato li 20. di Febraro 1700. e da esprimersi nel presente, ò altre ad arbitrio, tanto contro li Lettori, quali da esso si ritroveranno negligenti, disobbedienti, ò renitenti ad eseguire quel tanto, che li sarà incaricato per il buon servizio, e beneficio del publico, quanto contro li Scolari, ò Studenti, ò altri che in qualsivoglia modo contravenissero al sopradetto Editto al presente, & all'altro del Rettore deputato pubblicato in questo giorno da osservarsi dentro, e fuori dello Studio della Sapienza.

In oltre, acciò che tutti gl'altri, e singoli Lettori, e Professori publici della Sapienza habbiano in avvenire con maggior fervore da cooperare al splendore della medema, coll'insegnare diligentemente le materie annualmente assegnateli nel Catalogo, e provvedere al vantaggio publico, e privato della Scolaresca, e Studenti volenterosi d'havere, e sentire più, e diverse lezioni in un giorno, inerendo noi alla disposizione della Bolla della fa: me: di Leone X. *de conducendis Magistris & de cesantibus*, e dell'Editto proemiale alla lettura del Catalogo solito publicarsi, e leggerli in questo giorno, e d'ordine datoci à bocca da Nostro Signore, vogliamo, e comandiamo, che in avvenire tutti, e singoli Lettori, e Professori publici debbano impiegare tutta l'hora, che li tocca in dettare, spiegare, e fare circoli, e repetitione supra la materia assegnateli nel Catalogo stampato, e pubblicato sotto questo giorno, e che tutto ciò adempiscano per se stessi solamente, senza potere solituire altri in suo luogo, e non debbano traslocare alcuna lezione, se non in caso d'infermità, ò d'altro legittimo impedimento, per il quale n'habbiano precedentemente ottenuta la permissione dal Rettore, volendo noi, che quelli, che non havranno fatto constare del loro legittimo impedimento, mancaranno, ò trascurando non impiegaranno l'hora assegnateli nel modo, come sopra, prescrittoli, siano apuntati, e perdano la quarta parte del salario, che nel fine di ciascheduna terzaria si troverà doverli proporzionatamente al numero delle lezioni prescritte nella medema terzaria, e quella parte del salario, che perderanno, resti, secondo la disposizione di detta Bolla, defalcata dal mandato solito spedirsi in fine della terzaria, & applicata per una quarta parte al Bidello Puntatore, che noterà, e denunciarà li mancanti, e trasgressori, e per l'altre tre quarte parti alla Fabrica dello Studio, e che quelli Lettori, ò Professori, quali per lo meno non haveranno sette scolari uditori loro, siano considerati, e reputati per inutili, e se il Bidello Puntatore si ritrovarà dal Rettore essere mancante, e negligente nel sopradetto suo Officio, vogliamo, che per la prima volta ad arbitrio di esso Rettore, e per la seconda sia multato nella perdita del salario d'una terzaria da applicarsi alla Fabrica dello Studio, e per la terza sia privato d'ell'Officio, & inhabilitato à poterlo mai più conseguire: Avvertendo che contro tutti, e singoli trasgressori, e contraventori à tutte, e singolari parti del presente Editto si procederà irremissibilmente, anco per *Inquisitionem, & ex officio* alle pene sudette, à quelle stabilite nelli Bandi, & Editti da noi, e da nostri Predecessori altre volte publicati, & altre pene à nostro arbitrio, quali Bandi, & Editti s'intendano rinnovati, come se di parola in parola fossero inferri nel presente Editto. Dato in Roma nel nostro Palazzo il dì 18. Otto-



bre 1701. del Pontificato di Nostro Signore Papa Clemente XI. l'Anno primo.

G. B. Card. S. Cesareo Cam.

*Camillo Spreti Rettore Deputato.*

*Publicato da me Francesco Scacchi Bidello Puntatore.*

III.

EDICTUM

Quo Picturatum, Marmoratum, Musivorum inscriptionum, aliarumque ejusmodi rerum antiqui operis conservationi proficitur, & plura insuper quoad Codices, libros, scripturas, & diplomata manuscripta statuuntur.

*Gio: Battista Spinola di San Cesareo Diacono Cardinale, della S. Romana Chiesa Camerlengo.*

Remendo sommamente alla paterna carità, e zelo di N. Sig. che si conservino, quanto più si può, le antiche memorie, & ornamenti di quest'Alma Città di Roma, quali tanto conferiscono a promuovere la stima della sua magnificenza, e splendore appresso le Nazioni straniere, come pur vagliono mirabilmente a confermare, & illustrare le notizie appartenenti all'Istoria così sacra, come profana; Quindi è che per espresso commandamento della Santità Sua datoci a bocca, e per l'autorità del nostro Offizio di Camerlengo, rinnovando, confermando, & ampliando li Bandi altre volte da Nostri Antecessori, e da Noi publicati, e particolarmente quello in data dell'18. Luglio 1701. con cui si proibisce l'Estrazione di statue, pitture, marmi, metalli, figure, gemme, ed altre cose antiche, quale doverà inviolabilmente osservarsi, dichiariamo, & ordiniamo.

Che ritrovandosi sotto terra nelle cave, che si fanno, e faranno in avvenire con le debite licenze, pitture, stucchi, pavimenti, figure, & altri lavori di mosaico, monumenti, & sia sepolcri di qualsivoglia sorte, si debbano subito denunziare al nostro Commissario delle antichità, o sia Antiquario, che ora è Francesco Bartoli, nè possano guastarsi, e demolirsi senza la licenza, ch'egli darà gratis a nome Nostro, dopo d'aver fatto il disegno di quelle cose, che non si potranno conservare; Dichiarando che quest'ordine debba comprendere, & effettivamente comprenda non solo li Cavatori, Muratori, & altri Operari, ma ancora li Padroni del Fondo, Affittuari, Vignaroli, & ogn'altra persona interessata nella cava, sotto pena di scudi 100. da applicarsi per la metà alla Reverenda Camera Apostolica, e per l'altra metà all'Accusatore, e anche sotto pena corporale da stendersi a pena grave affittiva del corpo a nostro arbitrio secondo la qualità de casi, e delle persone.

E perchè importa molto non meno per l'erudizione Ecclesiastica, che per la profana, di conservare le iscrizioni antiche, che sono sopra terra, ovvero che si trovano sotto terra, scolpite, & impresse in pietra, & in qualsivoglia altra materia, ordiniamo, & espressamente proibiamo, che nessuna persona ardisca sotto qualsivoglia pretesto di muoverle dal luogo, in cui presentemente sono, & si troveranno in avvenire, e molto meno di segarle, romperle, & in altro modo guastarle per qual-

sivoglia uso, se prima non ne avrà ottenuta speciale licenza in scritto da darli in nome nostro da Monfig. Bianchini Cameriere d'onore di N. Sig. à tal effetto deputato dalla Santità Sua, e contravenendo li Padroni, Scarpellini, Scultori, Muratori, Cavatori, e qualsivoglia altra persona, incoriano nella pena espressa nel precedente Capitolo.

In oltre vedendosi trascurata l'osservanza degli antichi Bandi emanati per la conservazione de libri manoscritti, & altre scritture tanto pubbliche, quanto private, mentre vari Artefici, & altre persone, senza alcuna revisione, approvazione, & licenza si fanno lecito di comprare indifferentemente ogni sorte di scritture manoscritte da qualsivoglia persona, e convenendo con opportuno rimedio provvedere à sì grave disordine, dichiariamo; e proibiamo, che nessuna persona di qualunque grado, condizione, sesso, e qualità ardisca di vendere, & comprare sotto alcun pretesto qualsivoglia sorte di libri scritti à mano tanto volgari, e latini, quanto Greci, Ebraici, e di qualunque altra lingua così in carta pecora, come in carta bambacina, tanto intieri, quanto divisi, rotti, e sciolti, come pure Instrumenti, Processi, Inventari, Lettere, Bolle, Brevi, Diplomi, e qualunque altra sorte di carte, ovvero pergamene manoscritte, sotto che nome, & titolo siano, se non ne avrà ottenuta particolare licenza in scritto dal Sig. Abbate Domenico Riviera Prefetto dell'Archivio Apostolico di Castel S. Angelo, ovvero dal Sig. Tomaso de Juliis Custode del Archivio segreto Vaticano, quali la daranno gratis in nome nostro, prima che si stabilisca la vendita, & almeno avanti, che si consegnino al compratore le scritture, e libri sudetti, sotto pena à quelli, che contraverranno tanto nel comprare, quanto nel vendere senza licenza, come sopra, di esser tenuti in solido alla refezione di tutti li danni, & interessi, che per occasione di tale compra, e vendita patiranno li Padroni delle scritture, & altri, che in quelle abbiano interesse, & in oltre di tre tratti di corda da darli subito in publico, e di scudi 200. da applicarsi alla R.C.A. de quali si promette, e si darà la metà à chi rivelerà le compre, e vendite di simili libri, e scritture fatte senza licenza, & esso rivelante sarà tenuto segreto.

Per l'istesse ragioni ordiniamo, e commandiamo à tutti li Librari, Pizzicaroli, Battitori, Cartolari, Dipintori, Cartonari, Tamburari, & altri Artefici, che dentro il termine di otto giorni prossimi dopo la pubblicazione del presente Editto debbano aver notificato al sudetto Prefetto dell'Archivio di Castel S. Angelo, ovvero al Custode dell'Archivio segreto Vaticano quei libri, e scritture di sopra descritte, che si troveranno di avere nelle loro Botteghe, & altrove per uso, e servizio delle loro arti, e che non ardischino, nè presumano sotto qualsivoglia pretesto di sciogliere, dividere, rompere, & guastare detti libri, e scritture, tanto ad effetto di venderle, & valersene per legare altri libri, quanto per adoperarle ad uso delle loro arti, senza licenza di detto Prefetto dell'Archivio di Castel S. Angelo, ovvero Custode dell'Archivio segreto Vaticano, sotto le pene stabilite in detto secondo Capitolo, da eseguirsi irremissibilmente contro li trasgressori.

In tutti li casi di sopra espressi vogliamo, che s'intendano comprese anche le persone Ecclesiastiche tanto Secolari, quanto Regolari, & ogn'altra persona, quantunque privilegiata, e degna di speciale menzione; dichiarando che contro li disubdienti si procederà rigorosamente, anche *ex Officio* ad istanza del Fisco all'esecuzione delle pene stabilite. Dat. in Ro-